



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio..... 574/A X Legislatura

1.

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **96** del 13/06/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sent. n. 1361/2016 del TAR Puglia/Lecce per l'ottemperanza alla Sent. del Tribunale Brindisi/Sez.Lav. n. 243/2008 dip. Cod. R.P. 182122 - Avv.Fanelli c/ R.P. – contributo unificato



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del TAR Puglia/Lecce n. 1361/2016, resa nel giudizio promosso dall'Avv. Giuseppe Fanelli per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Brindisi/Sez. Lavoro n. 243/2008, limitatamente all'importo di € 300,00 relativo al contributo unificato anticipato dall'Avv. Giuseppe A. Fanelli per l'iscrizione al ruolo del predetto giudizio per l'ottemperanza.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.



Handwritten signature and the number 2.

In relazione al debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del TAR Puglia/Sez. Lecce n.1361/2016 si rappresenta quanto segue:

- con Sentenza n. 243/2008 del Tribunale di Brindisi/Sez. Lavoro veniva dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di differenze retributive azionate dal dipendente cod. R.P. 182122, in quanto, successivamente al deposito del ricorso della pretesa creditoria vantata dal ricorrente, l'Amministrazione regionale aveva adottato la Determinazione Dirigenziale n. 773 del 02.10.2003 per la liquidazione di dette differenze retributive.

- Di conseguenza con la predetta Sentenza n. 243/2008 l'Amministrazione regionale veniva condannata a corrispondere al ricorrente, sulle somme erogate a titolo di trattamento economico superiore, interessi legali e rivalutazione monetaria sino al 31.12.1994 e successivamente la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria sino al 31.12.1994 e successivamente la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli ratei al saldo. Venivano, inoltre, compensate nella misura di un mezzo tra le parti le spese di lite con condanna della Regione Puglia alla rifusione della parte restante liquidata in € 1.000,00 di cui 500,00 per onorari, oltre IVA e CPA con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Fanelli.

- A detta Sentenza n. 243/2008, dell'allora Ufficio II Gestione del ruolo e Contenzioso del personale dava tempestiva esecuzione con l'adozione delle Determinazioni Dirigenziali n. 578 del 24.06.2008 per la liquidazione delle spese di giudizio e n. 581 del 24.06.2008 per la liquidazione degli interessi e rivalutazione monetaria.

- Tuttavia dall'esame del fascicolo personale del dipendente cod. R.P. 182122 è emersa una nota datata 18.01.2010 Prot. 20/P/540 a firma della Dirigente dell'Ufficio Verifiche di Regolarità contabile dell'allora Servizio Bilancio e Ragioneria con cui si dichiarava di non aver provveduto alla emissione del mandato di pagamento in favore dell'Avv. Giuseppe Fanelli per mancata presentazione, da parte dell'Avv. Fanelli, della fattura. Pertanto, non era stato dato seguito alla determinazione di impegno e liquidazione delle spese di giudizio n. 578/2008 rendendo così l'Amministrazione regionale inadempiente nei confronti dell'Avv. Giuseppe Fanelli.

- Successivamente, con nota PEC del 10.01.2017 il Commissario ad acta, Avv. Francesco Magnolo, nominato con Sentenza del TAR Puglia/Sez. Lecce n. 1361/2016, ha trasmesso alla Sezione Personale e Organizzazione detta Sentenza con cui il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso proposto dall'Avv. Giuseppe Fanelli, per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Brindisi/Sez. Lavoro n. 243/2008 nella parte in cui l'Amministrazione regionale non ha provveduto a liquidare le somme, allo stesso riconosciute a titolo di spese legali, nella misura di € 1.000,00 oltre IVA e CPA, condannando inoltre l'Amministrazione a riconoscere gli interessi legali su detta somma al tasso ordinario a decorrere dalla Sentenza n. 243/2008 ed al tasso maggiorato di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla data di notifica del ricorso per ottemperanza fino al saldo effettivo, nonché condanna dell'Amministrazione al pagamento del compenso del Commissario ad acta nominato pari ad € 300,00 e delle spese del giudizio di ottemperanza pari ad € 300,00 oltre accessori di legge.

Di conseguenza la Sezione Personale e Organizzazione, predisponendo apposito Schema di Disegno di legge per il riconoscimento di detto debito fuori bilancio che veniva rubricato come Disegno di Legge n. 7 del 14.02.2017 successivamente approvato dal Consiglio regionale con L.R. n. 6 del 02.05.2017.

In seguito a detta approvazione, l'Avv. Giuseppe Fanelli con nota del 04.05.2017 chiedeva la rifusione di quanto da lui anticipato a titolo di contributo unificato (pari ad € 300,00) per



Handwritten signature

l'iscrizione a ruolo del giudizio di ottemperanza, producendo apposita attestazione di versamento.



Sebbene l'importo del contributo unificato non veniva esplicitamente indicato dal Giudice nella statuizione delle spese legali, la Sezione scrivente ha verificato che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, *il pagamento del contributo unificato è in ogni caso a carico della parte soccombente, a prescindere dalla presenza o meno dell'esplicita statuizione al riguardo contenuta nella sentenza che ha accolto il ricorso* (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, Sent. n. 68 del 13.01.2014)

Di conseguenza, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese per l'Amministrazione occorre riconoscere in favore dell'Avv. Giuseppe Fanelli l'importo di € 300,00.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante



4

Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Sentenza n. 1361/2016 del TAR Puglia/Sez. Lecce

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla **Sentenza n. 1361/2016 emessa dal TAR Puglia/Sez. Lecce**, dell'importo totale di € 300,00 =, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per € 300,00= per spese di giudizio che presenta la dovuta disponibilità."



aut

